

- volume del Canciani *Barbarorum leges antiquae* (1), attribuendovi,
- non si sa perchè (2), il titolo di *Capitulare nauticum*. »

Fu opinione di molti, che i veneziani in Costantinopoli accettassero, nel 1215, le famose leggi marittime dei greci, intitolate: *Consolato del mare*, e ne promettessero solennemente l'osservanza. Al quale proposito così osserva il sullodato Manin (3): « Questa » opinione non regge all'esame di una critica severa, e rimane » pertanto dubbioso quando veramente i veneziani adottassero » quelle leggi. Certo è per altro, ch'esse ebbero autorità in Vene- » zia fino da tempo remoto, ed è probabile che venissero accolte, » non per atto di accettazione formale, ma per tacito consenso e » per consuetudine, in considerazione dell'utilità derivante dall'es- » sere assoggettate a leggi uniformi le transazioni mercantili dei » popoli marittimi del Mediterraneo. »

Ma non furono le leggi marittime soltanto quelle, che resero celebre la legislazione del doge Jacopo Tiepolo; perchè, oltre al suindicato statuto del 1229, egli pubblicò, nel 7 luglio 1252 una nuova e riformata *Promissione del maleficio*; nel 6 settembre 1242, i nuovi statuti delle leggi civili, divisi in cinque libri; e nel 16 marzo 1244, gli statuti dei giudici del *Petizion* (4). E tutti questi suoi statuti criminali, civili e processuali ebbero sempre vigore finchè durò la veneziana repubblica.

Nè qui mi fermerò a parlare più a lungo intorno alle leggi o riformate o stabilite da questo doge. Estesamente ne parlò ed eruditamente nel suo trattato sulla *Giurisprudenza veneta* il sullodato Manin, oggidì primo dittatore del nostro governo.

(1) Nota il medesimo diligentissimo Manin, che questo indentico statuto nautico » trovasi anche in un antico bellissimo codi- » ce degli statuti veneti conservato nell'Ar- » chivio generale dei Frari. » E ce ne dà anche la descrizione aggiungendo: « È qui- » vi diviso in soli capitoli 117. Susseguitano » *Statuta terretarum* in capitoli 57, che

non furono mai stampati. Le *terrete*, o *terete*, *teride*, *tarete*, *tarrite*, *tarede*, *tari- de*, erano barche onerarie.

(2) Il perchè mi sembra chiaro: non era esso uno *statuto nautico*?

(3) Luog cit pag. 279.

(4) Manin, luog. cit. pag. 278.